

Circolare del Presidente della Giunta Regionale 24 novembre 2010, n. 7/AMD

Precisazioni relative al comma 186 bis dell'articolo 2 della legge 26 dicembre 2009, n. 191, sul riassetto delle funzioni già esercitate dalle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale in relazione agli adempimenti previsti dall'articolo 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.

Alle Autorità d'Ambito del Servizio Idrico Integrato

Alle Associazioni di Ambito Territoriale

Ottimale del Sistema Integrato di Gestione dei Rifiuti

Ai Consorzi di Bacino del Sistema Integrato di Gestione dei Rifiuti

e p.c. Alle Province piemontesi

Ai Comuni piemontesi

RISPETTIVE SEDI

Come noto, il comma 186 bis dell'articolo 2 della legge 26 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 convertito nella legge 26 marzo 2010, n. 42, sancisce la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 deputate all'organizzazione del servizio idrico integrato e del sistema integrato di gestione dei rifiuti a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Lo stesso comma ha previsto che le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle predette Autorità d'ambito, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e di adeguatezza entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2010.

In concomitanza con la previsione di un riassetto organico delle funzioni amministrative in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti, nel corso dell'anno 2010 mediante l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168 è stata data attuazione alla nuova disciplina in materia di servizi pubblici locali prevista dall'articolo 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.

Tale disciplina, in sintesi, ripropone un sistema improntato sulla c.d. "integrale concorrenzialità", imponendo agli enti locali di rivolgersi comunque al mercato per la gestione dei servizi pubblici locali, anche nella forma della società "a partecipazione mista pubblica e privata", per la quale si impone una gara per la scelta del socio privato che abbia ad oggetto sia la qualità di socio che l'affidamento del servizio.

Il regime transitorio per le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di c.d. *in house* prevede poi che le medesime cessino improrogabilmente alla data del 31 dicembre 2011, senza necessità di deliberazione dell'ente affidante, oppure alla scadenza prevista dal contratto a condizione che entro tale data le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale al mercato.

Alla luce delle riportate norme e della particolare fase di transizione che caratterizza il servizio idrico integrato e il servizio integrato di gestione rifiuti e i relativi affidamenti, gli enti locali preposti al governo di tali sistemi hanno richiesto all'Amministrazione Regionale indicazioni al fine di conoscere il futuro assetto delle funzioni amministrative in materia, nonché chiarimenti sull'applicazione della norma statale sui servizi pubblici locali con particolare riguardo agli adempimenti da porre in essere entro la data del 31 dicembre 2011.

Con la presente si intende informare che la Regione provvederà ad adottare i provvedimenti necessari a dare attuazione al comma 186 bis dell'articolo 2 della legge 26 dicembre 2009, n. 191 in tempo utile a garantire senza soluzioni di continuità il corretto svolgimento delle funzioni amministrative di organizzazione e controllo dei due servizi in questione.

Attesa peraltro la particolarità del momento e in considerazione del fatto che a breve si prefigurerà un nuovo assetto delle competenze degli enti locali coinvolti, si invitano pertanto le Amministrazioni in indirizzo ad attendere l'emanazione dei predetti provvedimenti prima di intraprendere qualsivoglia azione in merito all'assetto degli affidamenti in atto che non siano in scadenza al 31.12.2010, compreso l'avvio di procedure per l'eventuale cessione del 40% del capitale al mercato.

Pur consapevoli che la vigenza dell'articolo 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, legittima decisioni sull'assetto del capitale sociale delle società di cui alle lettere a) e b) comma 8 del predetto articolo, si rammenta che il termine previsto dal medesimo per la cessazione dei relativi affidamenti è il 31 dicembre 2011 e che pertanto qualsiasi iniziativa in merito è opportuno sia intrapresa successivamente all'emanando provvedimento regionale e in coerenza con il medesimo.

Roberto Cota

Visto

L'Assessore Roberto Ravello